RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6184 Seduta del 28/03/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI
GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Lara Magoni

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI DELLA MISURA "ALL - ATTRATTIVITÀ LOCALE LOMBARDIA"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Cova

Il Dirigente Paola Negroni

L'atto si compone di 13 pagine
di cui 4 pagine di allegati
parte integrante

VISTA la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" che prevede che l'ente regionale attivi politiche volte allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera dell'attrattività intesa come sistema integrato nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati permette la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità e nuovi investimenti sul territorio anche attraverso azioni di marketing territoriale e di promozione integrata;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64, che ha previsto per la prima volta una delega specifica al marketing territoriale e individua, tra le linee strategiche per l'azione del governo regionale, la promozione del settore turismo quale leva di attrattività con un'attenzione particolare alle destinazioni minori e alle aree montane e premontane e, inoltre, prevede:

- la promozione, in chiave di marketing territoriale, della sinergia con alcuni driver di riconosciuta capacità di attrazione di flussi turistici sul territorio;
- la promozione della piena accessibilità e fruibilità da parte degli operatori e dei turisti, di tutti i luoghi e siti in grado di attrarre visitatori, favorendo forme di turismo ecosostenibile;

VISTA la Comunicazione alla Giunta Regionale nella seduta del 21 dicembre 2020 da parte dell'Assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, relativa al "Documento di riferimento per la programmazione pluriennale delle politiche di marketing territoriale nel settore turismo" che individua i principali indirizzi per l'elaborazione delle politiche di riposizionamento della Lombardia attraverso la valorizzazione dei fattori di attrazione e delle risorse locali per la competitività, la sostenibilità e l'accessibilità dei territori;

RICHIAMATA la DGR n. 4967 del 29 giugno 2021 "Approvazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile", nella quale la sostenibilità rappresenta una delle principali linee trasversali di intervento per lo sviluppo del settore turistico e dell'attrattività;

VISTA la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale – DEFR 2021 approvata con DGR n. 4539 del 29 ottobre 2021 in cui si dice che "si rende necessario rafforzare le politiche regionali di sostegno del settore turistico-culturale in chiave di marketing territoriale, riferite sia al breve che al medio/lungo periodo, anche in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sostenendo attività promozionali e progettualità che consentano di far comprendere al visitatore le molteplici componenti valoriali della "destinazione Lombardia" e accompagnando un adeguamento dell'offerta integrato a livello territoriale e orientato alla resilienza,

sostenibilità, innovazione";

CONSIDERATO che Regione Lombardia intende sostenere l'attrattività e la competitività dei territori nelle azioni di risposta alle complesse sfide di posizionamento e recupero di attrattività, anche a seguito del gap determinato dall'emergenza sanitaria, e in particolare vuole sostenere i Comuni lombardi nella realizzazione di progetti di valorizzazione e riqualificazione di beni immobili di proprietà pubblica, con l'obiettivo di accrescere l'attrattività dei territori dal punto di vista turistico, economico e sociale, in ottica integrata di marketing territoriale;

RITENUTO di:

- approvare i criteri attuativi dell'iniziativa "ALL -Attrattività Locale Lombardia" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- prevedere per l'attuazione dell'iniziativa in oggetto uno stanziamento di € 3.300.000,00 a carico del bilancio regionale pluriennale 2022-2023;

DATO ATTO che gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia per complessivi € 3.300.000,00 previsti dalla presente deliberazione trovano copertura a valere sul Capitolo 10742 "Contributi in capitale per la realizzazione di interventi finalizzati all'attrattività turistica e promozione integrata del territorio" degli esercizi finanziari 2022 e 2023 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

VISTI:

- l'art. 48 dello Statuto regionale "Enti del sistema regionale" che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la l.r. 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1, comma 1 ter, della l.r. n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione di Giunta Regionale, sulla base delle competenze attribuite;
- l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede che per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006:
  - il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di

previsione regionale (comma 3);
- l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale;
- gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

RICHIAMATA la DGR n. 5447 del 25 luglio 2016 "Direttive per gli Enti del Sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006" ed in particolare le indicazioni per gli aggiornamenti dei programmi attività di cui all'allegato C, Direttive alle Società partecipate in modo totalitario, comprese nell'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006;

VISTA la DGR n. XI/5798 del 29 dicembre 2021 che approva lo schema di Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e Finlombarda S.p.A. per il triennio 2022-2024;

VISTA la Convenzione Quadro tra la Giunta di Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. sottoscritta in data 13 gennaio 2022, con efficacia sino al 31 dicembre 2024, registrata in data 13 gennaio 2022 al n. 12948 della Raccolta Convenzioni e Contratti (di seguito per brevità, la "Convenzione");

VISTO il Decreto regionale n. 15651 del 6 dicembre 2017 di approvazione "Benchmark tariffe Finlombarda SpA" per la valutazione della congruità di cui all'art. 192 comma 2 del DLGS 50/2016;

VISTA la DGR 29 dicembre 2021, n. XI/5800 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione – Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2022 – Piano di studi e ricerche 2022-2024 – Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house – Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti – Integrazione degli allegati 1 e 2 alla DGR 5440/2021";

CONSIDERATO che per la gestione della misura "ALL -Attrattività Locale Lombardia" è opportuno prevedere una assistenza tecnica a sostegno della gestione della misura, da affidare a Finlombarda S.p.A.;

CONSIDERATO che la misura "ALL -Attrattività Locale Lombardia" non è inserita nel prospetto di raccordo di Finlombarda S.p.A. di cui alla DGR 29 dicembre 2021, n. XI/5800 in quanto non programmabile nel dettaglio in fase di programmazione annuale in termini di tempistiche, scansione temporale delle attività, dimensione

dell'intervento e sua articolazione;

PRESO ATTO che Finlombarda S.p.A., per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica sopra indicate ha stimato un costo complessivo di € 162.310,29 IVA inclusa, interamente per costi interni, di cui € 103.009,89 nel 2022, € 54.940,24 nel 2023 e € 4.360,16 nel 2024;

RICHIAMATO il Decreto del Segretario generale "Costituzione del Gruppo di Lavoro Programma Regionale di Sviluppo XI legislatura" n. 10393 del 17/07/2018 che ha tra i suoi compiti quello di valutare e validare le variazioni agli affidamenti di incarichi al SIREG compresi nei rispettivi Programmi annuali delle attività;
DATO ATTO che:

- il Gruppo di Lavoro PRS ha esaminato la proposta di integrazione del piano delle attività di Finlombarda S.p.A. di cui alla DGR 29 dicembre 2021, n. XI/5800 con l'attività di assistenza tecnica per la misura "ALL -Attrattività Locale Lombardia", come riportata all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che, in esito all'istruttoria condotta, ha espresso parere positivo mediante procedura scritta in data 21 marzo 2022;
- i costi di assistenza tecnica per la misura oggetto del presente provvedimento sono pari a complessivi € 162.310,29, IVA inclusa, interamente per costi interni, di cui € 103.009,89 nel 2022, € 54.940,24 nel 2023 e € 4.360,16 nel 2024;
- tali costi sono interamente coperti dal contributo di funzionamento;

RITENUTO pertanto:

- di individuare Finlombarda S.p.A. quale assistenza tecnica per la misura in oggetto;
- di approvare l'aggiornamento del Prospetto di raccordo delle attività 2022-2024 di Finlombarda S.p.A. con l'integrazione relativa all'assistenza tecnica per la misura "ALL -Attrattività Locale Lombardia", per un costo complessivo di € 162.310,29, IVA inclusa, interamente per costi interni, di cui € 103.009,89 nel 2022, € 54.940,24 nel 2023 e € 4.360,16 nel 2024;
- di rinviare a specifico incarico la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;

DATO ATTO che la spesa prevista dalla misura è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico e riconducibile alle tipologie indicate all'art. 3 comma 18 della L. 24 dicembre 2003, n. 350;

RITENUTO di riservare la facoltà di una eventuale implementazione della disponibilità finanziaria a seguito di risorse resesi disponibili sul bilancio regionale;

RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e in particolare il punto 2 per quanto riguarda la nozione di impresa ed attività economica;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*", con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti *de* minimis), 5 comma 1 (cumulo) e 6 (controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica;

RILEVATO che alcuni interventi, per la loro natura, si qualificano con carattere non economico e/o di rilevanza locale e in tali casi il contributo assegnato al soggetto pubblico beneficiario non è soggetto alla disciplina in materia di aiuti di stato;

RITENUTO di stabilire, qualora gli interventi assumano rilevanza nell'ambito della disciplina aiuti, che:

- i soggetti pubblici beneficiari, dovranno indicare nella domanda l'aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- che non sarà prevista la cumulabilità degli incentivi della misura di cui all'allegato A con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili;

DATO ATTO che l'agevolazione è riservata a Comuni lombardi e i progetti ammissibili sono finalizzati all'incremento del patrimonio dei comuni stessi e devono insistere sul territorio lombardo;

DATO ATTO che, in caso di applicazione del regolamento de minimis, il beneficiario deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE) 1407/13;
- attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto al soggetto richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

DATO ATTO che, qualora l'importo dell'agevolazione concedibile per il singolo

beneficiario sia superiore al massimale "de minimis" disponibile, l'importo dell'agevolazione potrà essere rideterminato fino alla concorrenza del massimale "de minimis" ancora disponibile per il singolo beneficiario, ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, comma 4;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012;

DATO ATTO che agli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti sopra richiamato provvederà la Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale e Moda;

DATO ATTO che con successivi provvedimenti del Dirigente della Unità Organizzativa "Marketing Territoriale, Moda e Design" per la fase di concessione del contributo e del Dirigente della Struttura "Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l'attrattività" per la fase di erogazione del contributo si procederà all'assunzione degli atti amministrativi e contabili necessari alla realizzazione della misura di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTE:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;
- la legge regionale 1 febbraio 2012 n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria" e le successive DGR n. 5500/2016, n. 6000/2016, n. 6642/2017, 3238/2020 in materia di semplificazione dei bandi regionali;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri attuativi della misura "ALL -Attrattività Locale Lombardia" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che agli oneri finanziari per complessivi € 3.300.000,00 si farà fronte da parte della Direzione Generale Turismo Marketing territoriale e Moda con le risorse a valere sul capitolo sul Capitolo 10742 "Contributi in capitale per la realizzazione di interventi finalizzati all'attrattività turistica e promozione integrata del territorio" degli esercizi finanziari 2022 e 2023 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

3. di demandare al Dirigente della Unità Organizzativa "Marketing Territoriale, Moda e Design" per la fase di concessione del contributo e al Dirigente della Struttura "Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l'attrattività" per la fase di erogazione del contributo l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione dell'iniziativa, ivi compresa l'assunzione dei necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti;

4. di individuare Finlombarda S.p.A. quale assistenza tecnica per la misura in oggetto;

5. di approvare l'Allegato B "Aggiornamento Prospetto di raccordo 2022 – 2024 di Finlombarda S.p.A., di cui alla DGR 29 dicembre 2021, n. XI/5800", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di dare atto che i costi di assistenza tecnica per la misura oggetto del presente provvedimento sono pari a complessivi € 162.310,29, IVA inclusa, interamente per costi interni, di cui € 103.009,89 nel 2022, € 54.940,24 nel 2023 e € 4.360,16 nel 2024 e sono interamente coperti dal contributo di funzionamento;

7. di demandare alla Direzione Generale Turismo Marketing territoriale e Moda la sottoscrizione dell'incarico con Finlombarda S.p.A;

8. di prevedere che per i potenziali soggetti pubblici beneficiari, fatti salvi gli interventi che non hanno rilevanza nell'ambito della disciplina aiuti, la

concessione e l'erogazione del contributo è attuata nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 comma 1 (cumulo) e 6 (controllo);

9. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

10. di riservarsi la possibilità di implementare la disponibilità finanziaria della misura in argomento a fronte di eventuali risorse resesi disponibili sul bilancio regionale;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul portale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge